

Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

In
caso di *leasing* c.d. traslativo, è applicabile la disciplina
dell'art.

1526 c.c., cosicché, laddove una clausola delle condizioni
generali di

contratto preveda l'acquisizione definitiva

in capo al concedente dei canoni già riscossi, la situazione è
certamente da

ricondursi a quella descritta dal secondo comma della norma
citata. Pertanto,

non è ammissibile la domanda di restituzione dei canoni
corrisposti, che

vengono trattenuti a titolo di indennità, potendo
l'utilizzatore chiedere

esclusivamente la riduzione dell'indennità convenuta, se
eccessiva.

Principi espressi a seguito dell'appello proposto

dal curatore del fallimento di un'impresa utilizzatrice
avverso la sentenza del

Tribunale che, dopo aver dichiarato la risoluzione del
contratto di *leasing*

per inadempimento di quest'ultima, aveva disatteso la domanda
dalla stessa

formulata, volta ad ottenere la restituzione dei canoni
pagati.

[Sent. 10.07.2019Download](#)

(Massima

a cura di Lorena Fanelli)